

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **217/1991** (ECLI:IT:COST:1991:217)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **GALLO** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Udienza Pubblica del **09/04/1991**; Decisione del **20/05/1991**

Deposito del **24/05/1991**; Pubblicazione in G. U. **29/05/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17292**

Atti decisi:

N. 217

SENTENZA 20-24 MAGGIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 17 gennaio 1991, depositato in Cancelleria il 30 gennaio successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, in data 10 novembre 1990, recante "Attribuzione alle Regioni e all'Automobile Club d'Italia di somme pari a quelle devolute per l'anno 1988 a titolo d'imposta di soggiorno" ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Alberto Predieri e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991, la Regione Toscana ha rilevato che l'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1989 - convertito in legge n. 144 dello stesso anno - nel sopprimere, con effetto dal 1° gennaio 1989 l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge n. 1926 del 1938 - convertito in legge n. 739 del 1939 - ha previsto che per gli anni 1989 e 1990, alle Regioni siano attribuite somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno agli enti beneficiari dell'imposta stessa, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, da utilizzarsi per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

Invece, il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, in base al citato decreto-legge n. 66 del 1989, contraddicendo al disposto delle norme di previsione, ha stabilito che l'erogazione per l'anno 1990 sia pari a quella effettuata per l'anno 1989, ovvero proporzionalmente ridotta, qualora i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (vale a dire, la quota del gettito dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, da versare allo Stato) siano inferiori al complessivo importo di lire 42.479.268.679, secondo le risultanze del conto consuntivo per l'anno 1990.

Pertanto risulterebbero violati gli artt. 3, primo comma, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto sarebbe limitata la possibilità di intervento regionale in materie di sua competenza e compresa l'autonomia finanziaria della Regione. La ricorrente ha, quindi, chiesto che sia dichiarato che non spetta allo Stato ridurre con atto amministrativo l'ammontare delle somme attribuitele e conseguentemente annullato l'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale.

2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità del conflitto, non essendo possibile ravvisare la menomazione o la invasione di alcuna competenza regionale, e, comunque, per la infondatezza, non sussistendo la lamentata violazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1990.

Nella imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha fatto presente che non si è verificata la riduzione del gettito di entrate che a sua volta avrebbe portato alla riduzione delle somme attribuitele, per cui è venuta a cessare la materia del contendere.

L'Avvocatura Generale dello Stato, pur insistendo per l'accoglimento della eccezione di inammissibilità, ha aderito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. - La Regione Toscana ha dedotto la illegittimità dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 1990 per contrasto con la legge n. 144 del 1989, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 66 del 1989, ed ha ritenuto che sussista conflitto di attribuzione risultando

invasa la sfera della sua competenza in materia finanziaria.

L'Avvocatura Generale dello Stato, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità del ricorso.

2. - L'eccezione è fondata.

Nella fattispecie non si prospetta affatto una invasione della sfera delle competenze regionali; non vengono in considerazione lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali; si deduce puramente e semplicemente il vizio di illegittimità del decreto ministeriale per contrasto con la legge che fissa i limiti dell'intervento ministeriale.

La controversia non rientra certamente nella competenza della Corte quale giudice dei conflitti di attribuzione e la pretesa della Regione potrà trovare soddisfazione nella ordinaria sede giurisdizionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991 dalla Regione Toscana, in relazione al decreto 10 novembre 1990, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.